

Avv. Marcello de Giorgio
Via San Pasquale n. 48 - 80121 – Napoli
Telefax 081/5801274
PEC marcellodegiorgio@avvocatinapoli.legalmail.it

N. 8060/2019 R.G. Divisione giudiziale.

TRIBUNALE DI NAPOLI – VIII SEZIONE

Giudice dott. Fabio Lombardo

AVVISO DI VENDITA

L'avv. Marcello de Giorgio, nominato delegato alla vendita con ordinanza emessa dal Giudice dott.ssa Federica D'Auria del Tribunale di Napoli in data 16.03.2023 nel giudizio di divisione R.G. 8060/2019 e autorizzato alla prosecuzione delle attività di vendita in forza del provvedimento reso dal Giudice Dott. Fabio Lombardo in data 16.01.2026

AVVISA

che il **giorno 5.05.2026 alle ore 16.00** presso lo studio in Napoli alla Via San Pasquale n.48 c/o studio legale Manna è fissata la **vendita senza incanto** dell'immobile in seguito meglio descritto e alle condizioni riportate.

NOTIZIE RELATIVE ALL'IMMOBILE

Descrizione

LOTTO UNICO: Piena proprietà di appartamento sito in Napoli al Vico Sacramento a Foria n. 27, posto al piano terra, composto da 4 vani attualmente suddivisi in: ingresso, soggiorno, camera da letto matrimoniale, altra camera da letto divisa all'interno da un tramezzo, cucina e Wc. Riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli con i seguenti identificativi catastali: Sez. SCA, **foglio 23, p.lla 408, sub 8**, z.c. 3, cat. A/4, classe 3, cons. vani 5, sup. catastale totale mq 147, escluse aree scoperte mq 147, R.C. € 309,87; confina a nord con via Sacramento a Foria e a sud, est ed ovest con proprietà aliena. L'unità immobiliare è stata edificata in data antecedente al 1936 e risulta essere soggetta al vincolo storico-artistico ai sensi della Legge 1089/39.

PREZZO BASE: € 149.000,00;

Offerta Minima Euro 111.750,00 (pari al 75% del prezzo base)

Aumento minimo € 3.000,00.

PROVENIENZA

L'immobile è pervenuto agli eredi in forza della seguente successione mortis causa:

- per la morte di XXXXXX nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXX e deceduto il 14.10.2000, giusta denuncia di successione presentata a Napoli in data 14.11.2011 e trascritta a Napoli il 22 marzo 2012 ai nn. 7413/5439.

EDILIZIA E URBANISTICA

Dalla I CTU depositata agli atti - a cui si rinvia per esteso formando parte integrante del presente avviso - emerge quanto segue:

"4.5 Risposta al quesito n.5

"Rilevi se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità e ne consentano la commerciabilità ai sensi della legge n.47/85 e succ. modif."

Il fabbricato in muratura in cui è collocata l'unità abitativa è stato edificato in data anteriore al 1935 periodo nel quale non vigeva l'obbligo della licenza edilizia per la città di Napoli. All'uopo già il primo titolo di provenienza prodotto dall'avv. XXXXXXXX evidenzia che l'immobile era esistente alla data del 03 giugno 1936. La relazione della Soprintendenza allegata alla trascrizione del vincolo storico-artistico esistente sul fabbricato evidenzia che esso fu edificato prima del 1900. La circostanza emerge anche dal PRG del comune di Napoli ove è possibile verificare che il corpo di fabbrica è stato edificato come detto prima del 1900 (cfr. allegato 5) ed infatti la relativa particella:

⇒ rientra, come risulta dalla tavola di zonizzazione, nella zona A definita "insediamenti di interesse storico" disciplinata dall'art. 26 delle norme di attuazione della variante per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale;

⇒ rientra in un fabbricato con vincolo storico-artistico ai sensi della Legge 1089/39 (esso comporta che l'atto di vendita vada denunciato al Ministero dei Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'art. 59 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/04) affinché esso valuti il diritto di prelazione spettante come da art. 60 del medesimo Codice, da far valere nei successivi 60 gg. dalla denuncia dell'atto; alla scadenza del termine il trasferimento dei diritti di proprietà, per tutti i conseguenti effetti attivi e passivi, diventerà efficace);

⇒ è classificata, come risulta dalla tavola 7 della Classificazione Tipologica come "Unità edilizia di base otto-novecentesca originaria o di ristrutturazione a blocco – art.92;

⇒ rientra come risulta dalla tavola 14 nel perimetro delle aree di interesse archeologico e classificata, come risulta dalla tavola 12 dei vincoli geomorfologici, area stabile;

⇒ non rientra nei perimetri dei piani territoriali paesistici "Agnano Camaldoli" e "Posillipo", né nella perimetrazione del Parco Regionale dei Campi Flegrei, né nella perimetrazione del Parco Regionale Metropolitano delle Colline di Napoli.

Si tratta, come detto, di un corpo di fabbrica realizzato in data antecedente al 01 settembre

1967 e come tale presenta i requisiti di commerciabilità ai sensi della Legge 47/85 e succ. modif.

Per completezza sono state acquisite dall'Agenzia delle Entrate le visure storiche per immobile aggiornate all'attualità".

Dall'esame della I integrazioni alla Ctu - a cui si rinvia per esteso formando parte integrante del presente avviso - emerge quanto segue:

4.1 Risposta al quesito n.1

Come già riferito nel primo elaborato peritale, il fabbricato in muratura in cui è collocata l'unità abitativa è stato edificato in data anteriore al 1935 periodo nel quale non vigeva l'obbligo della licenza edilizia per la città di Napoli. All'uopo già il primo titolo di provenienza prodotto dall'avv. xxxxx evidenzia che l'immobile era esistente alla data del 03 giugno 1936.

La relazione notarile certifica che l'immobile non presenta trascrizioni pregiudizievoli a meno del **vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali** di cui alla Legge 1089/39, trascritto in data 28 marzo 2000 ai numeri 6544/4147 e quindi risulta sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella citata legge.

La relazione della Soprintendenza allegata alla trascrizione del vincolo storico-artistico esistente sul fabbricato evidenzia che esso fu edificato prima del 1900. La circostanza emerge anche dal PRG del comune di Napoli ove è possibile verificare che il corpo di fabbrica è stato edificato come detto prima del 1900 (**cfr. allegato 5 del primo elaborato peritale**) ed infatti la relativa particella:

- ☐ rientra, come risulta dalla tavola di zonizzazione, nella zona A definita "insediamenti di interesse storico" disciplinata dall'art. 26 delle norme di attuazione della variante per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale;
- ☐ rientra in un fabbricato con vincolo storico-artistico ai sensi della Legge 1089/39;
- ☐ è classificata, come risulta dalla tavola 7 della Classificazione Tipologica come "Unità edilizia di base otto-novecentesca originaria o di ristrutturazione a blocco – art.92;
- ☐ rientra come risulta dalla tavola 14 nel perimetro delle aree di interesse archeologico e classificata, come risulta dalla tavola 12 dei vincoli geomorfologici, area stabile;
- ☐ non rientra nei perimetri dei piani territoriali paesistici "Agnano Camaldoli" e "Posillipo", né nella perimetrazione del Parco Regionale dei Campi Flegrei, né nella perimetrazione del Parco Regionale Metropolitano delle Colline di Napoli.

Su mia richiesta effettuata a mezzo PEC, inoltre, il comune di Napoli ha certificato l'assenza di pratiche edilizie sull'immobile e non ha rinvenuto gli estremi della licenza edilizia sia negli archivi informatici che cartacei (**cfr. allegato 5**).

In merito ai sub quesiti di cui al capo A) del quesito è possibile riferire che:

- l'immobile non è stato realizzato in epoca successiva al 17 marzo 1985, ma in data antecedente al 01 settembre 1967. Anzi in data antecedente il 1936;

In merito ai sub quesiti di cui al capo B) è possibile riferire che:

- in assenza dei grafici di licenza, l'immobile presenta una diversa distribuzione interna rispetto al grafico catastale come desumibile dal grafico di rilievo redatto dallo scrivente. Per la realizzazione di tramezzature interne, che rientrano nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, occorre la presentazione presso gli uffici del Servizio di Edilizia Privata del comune di Napoli, di una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL.A), con allegata relazione tecnica a firma di un professionista abilitato. La difformità riscontrata, è sanabile attraverso la presentazione, presso gli uffici del Servizio di Edilizia Privata del comune di Napoli, di una CILA tardiva ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) **previo ottenimento del nulla osta da parte della Soprintendenza per i beni Architettonici di Napoli (trattandosi di immobile in fabbricato vincolato) e il parere preventivo della Soprintendenza Archeologica di Napoli (trattandosi di un piano terra in zona archeologica come sancito dall'art. 58 del PRG)**. I costi relativi alla sanatoria ammontano a: **140 €** (trattasi di titoli edilizi in sanatoria) da corrispondere al comune di Napoli come diritti di segreteria oltre alla sanzione pecuniaria di **1.000 €** ai sensi dell'art. 6 bis, comma 5 del Testo Unico dell'Edilizia per complessivi **1.140 €**. A tale importo va aggiunto il compenso professionale per il tecnico che dovrà ottenere il nulla osta alla Soprintendenza (prima pratica) ed eseguire la pratica edilizia (seconda pratica) che si stima, attesa la liberalizzazione delle tariffe professionali, in **3.000 €** compresa Cassa ed Iva e quindi il costo per regolarizzare l'immobile dal punto di vista edilizio è di **4.140 €**.

4.2 Risposta al quesito n.2

La planimetria catastale dell'immobile non corrisponde con l'attuale stato dei luoghi per la presenza di tramezzature interne. Le caratteristiche intrinseche dell'immobile, lo stato di manutenzione, pavimentazioni, tinteggiature ecc. sono desumibili dall'allegato report fotografico.

Tenuto conto che per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate tra vivi inerenti il trasferimento di immobili occorre la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie si dovrà procedere all'aggiornamento della pianta catastale del bene raffigurante lo

stato ad oggi riscontrato attraverso l'informatizzazione con la procedura DOCFA da presentare presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli ed alla rielaborazione del classamento e della relativa nuova eventuale rendita catastale, il cui costo è stimabile in circa **500 €**.

Dall'esame della II integrazioni alla Ctu - a cui si rinvia per esteso formando parte integrante del presente avviso - emerge quanto segue:

2 RISPOSTE AI QUESITI DEL MANDATO RICEVUTO

2.1 Risposta al quesito n.1

"Provveda il CTU a porre in essere le pratiche necessarie alla sanatoria degli abusi edilizi dallo stesso riscontrati e meglio specificati nell'integrazione alla relazione di CTU depositata agli atti".

La relazione integrativa versata in atti certifica che l'immobile oggetto di divisione presenta una diversa distribuzione interna rispetto al grafico catastale come desumibile dal grafico di rilievo redatto dallo scrivente. Per la realizzazione di tramezzature interne, che rientrano nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, occorre la presentazione presso gli uffici del Servizio di Edilizia Privata del comune di Napoli, di una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL.A), con allegata relazione tecnica a firma di un professionista abilitato. La difformità riscontrata, è sanabile attraverso la presentazione, presso gli uffici del Servizio di Edilizia Privata del comune di Napoli, di una CILA tardiva ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) **previo ottenimento del nulla osta da parte della Soprintendenza per i beni Architettonici di Napoli (trattandosi di immobile in fabbricato vincolato) e il parere preventivo della Soprintendenza Archeologica di Napoli (trattandosi di un piano terra in zona archeologica come sancito dall'art. 58 del PRG).**

A tal fine lo scrivente, ha incaricato l'arch. xxxxx che ha preliminarmente presentato, presso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in data 20 marzo 2025 prot. 4826-A del 21 marzo 2025 dell'Ufficio, la pratica volta ad ottenere il nulla osta propedeutico alla presentazione della CILA tardiva (**cf. allegato 1**).

Nel luglio 2025 l'ente pubblico ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni, per chi acquisirà l'immobile, indicate nel corpo del provvedimento (**cf. allegato 2**).

Una volta ottenuto il parere preventivo della Soprintendenza ho eseguito l'accatastamento dell'immobile e presentato la CILA tardiva a nome di xxxxxxxxxxxx la quale ha provveduto anche a versare i diritti di segreteria ed a pagare la sanzione di 1.000 € prevista dal Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/01) come da documentazione allegata alla pratica (**cf. allegato 3**).

La CILA tardiva non è stata sorteggiata per l'istruttoria (il comune di Napoli provvede al sorteggio, il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione delle pratiche, di un

campione pari al 5%). Pertanto il protocollo di approvazione della CILA tardiva in questione è quello della sua presentazione ossia **PG/919751/2025 del 13.10.2025**.

Per ogni altra informazione si rimanda al testo integrale delle perizie pubblicata sul sito Internet www.astegiudiziarie.it, www.tribunalenapoli.it e depositate presso la Cancelleria della VIII Sezione Civile del Tribunale di Napoli.

STATO DI OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE

LOTTO UNICO risulta occupato da uno dei comproprietari.

CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO

L'offerta di acquisto dovrà redigersi con domanda in bollo dell'importo vigente da depositarsi, **previo appuntamento**, in busta chiusa senza alcuna annotazione da parte degli interessati, presso lo studio del prof. delegato avv. Marcello de Giorgio **in Napoli Via San Pasquale n.48 entro le ore 18 del giorno 4.05.2026**.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 571 c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma.

L'offerta scritta – irrevocabile salvo quanto previsto all'art. 571 c.p.c. - dovrà contenere:

- le generalità complete dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, recapito telefonico, stato civile, regime patrimoniale dell'offerente, se coniugato, allegando estratto di matrimonio o certificato di stato libero e recapito telefonico); se l'offerente è minorenne l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; se l'offerente è persona giuridica, o un ente dotato di personalità giuridica, dovranno essere indicati la denominazione sociale, la sede, partita Iva o il codice fiscale, i dati anagrafici completi del legale rappresentante, ed all'offerta dovrà essere allegato certificato, in corso di validità, rilasciato dal registro imprese competente attestante la vigenza, i dati relativi alla rappresentanza della società ed i poteri del rappresentante, che dovrà essere munito di valido documento di identità; in caso di offerta per persona da nominare l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 583 c.p.c., entro tre giorni dall'incanto, dovrà dichiarare presso lo studio del professionista delegato in Napoli **alla Via San Pasquale n.48** il nome della persona per la quale ha presentato l'offerta e depositare il relativo mandato di data anteriore alla gara;
- fotocopia del documento di identità dell'offerente in corso di validità e codice fiscale;
- numero della procedura esecutiva alla quale l'offerta si riferisce;
- dati identificativi dell'immobile per il quale si intende partecipare;
- l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto al valore

ex art. 568 c.p.c., a pena d'inefficacia dell'offerta;

- il termine del pagamento del prezzo e degli oneri tributari non superiore **a centoventi** giorni;
- assegno circolare non trasferibile intestato a **Tribunale Napoli Divisione giudiziale 8060/2019 – Avv. Marcello de Giorgio** per un importo **non inferiore** al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione; la cauzione sarà trattenuta in caso di mancato versamento del saldo prezzo nel termine sopra indicato;
- espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di essere edotto dello stato di fatto e di diritto dell'immobile.

Ai sensi dell'art. 571 c.p.c., l'offerta non è efficace se perviene oltre il termine fissato (ex art. 569 3° comma) **per le ore 18.00 del 4.05.2026**, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo base o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nella ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

Saranno escluse le offerte che prevedano un termine per il pagamento del prezzo e degli ulteriori oneri, diritti e spese superiore a 120 giorni.

L'offerta minima presentabile dal partecipante potrà essere inferiore fino ad un quarto rispetto al prezzo base fissato nel presente avviso di vendita (nel senso che l'offerta sarà valida se indica un prezzo **pari al 75% del prezzo base sopra indicato per ogni singolo lotto**).

Ai sensi dell'art. 572 c.p.c., se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 573 c.p.c., se vi sono più offerte, il professionista delegato invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta mediante rilanci verbali di cui all'art. 581 c.p.c. con un rilancio minimo da formalizzarsi entro tre minuti dal precedente rialzo.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori **a 3.000,00 (tremila/00)** per il **lotto unico**.

L'offerta più alta determinerà il prezzo di aggiudicazione.

Se sono state presentate istanze di attribuzione al prezzo base da parte dei condividenti e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il professionista delegato non fa luogo alla vendita e procede alla attribuzione.

Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il professionista delegato tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.

Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il professionista delegato non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di attribuzione da parte dei concorrenti.

Qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti e salvo che siano state presentate istanze di attribuzione da parte dei concorrenti, si procederà alla vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che abbia **presentato l'offerta per primo**, con la precisazione che – ai fini dell'individuazione della migliore offerta – si deve tener conto nell'ordine dei seguenti elementi: dell'entità del prezzo offerto; dell'entità della cauzione prestata; del termine indicato per il pagamento.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. La consistenza immobiliare in oggetto sarà venduta nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si troverà al momento del decreto di trasferimento, con ogni pertinenza, accessione, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
2. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità né potrà essere risolta per alcun motivo. Pertanto l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsivoglia genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici, ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, non conoscibili o, comunque, non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
3. Il saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine di **centoventi** giorni (da intendersi come termine massimo, nel senso che l'offerente può indicare un termine più breve, e tale circostanza potrà essere valutata dal delegato per l'individuazione della migliore offerta. Nel caso in cui il termine finale per il versamento venga a scadenza in un giorno compreso nel periodo di sospensione feriale – il termine per il versamento è da intendersi fissato al primo giorno immediatamente successivo al periodo di sospensione feriale) dalla data in cui l'aggiudicazione è diventata definitiva, detratta la cauzione. Il saldo prezzo dovrà essere corrisposto a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a **Tribunale Napoli Divisione giudiziale 8060/2019**

– **Avv. Marcello de Giorgio**. L'aggiudicatario può versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita. Inoltre, l'aggiudicatario, unitamente al saldo prezzo, dovrà versare anche una somma idonea a coprire le **spese di vendita** a suo carico (la cui entità sarà stabilita dal professionista delegato e che sarà da questo comunicata all'aggiudicatario entro dieci giorni dall'aggiudicazione) a titolo forfetario per gli oneri tributari, i diritti e spese di vendita, salva la restituzione di quanto versato in eccedenza) a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a **Tribunale Napoli Divisione giudiziale 8060/2019 – Avv. Marcello de Giorgio**.

4. Il prezzo del lotto è al netto delle imposte e tasse di trasferimento a carico dell'aggiudicatario, con precisazione che ove l'apposito deposito in conto spese sia incapiente, l'aggiudicatario medesimo sarà obbligato alle relative integrazioni.

5. Le spese di cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli (trascrizioni e/o iscrizioni), resteranno del pari a carico dell'aggiudicatario il quale potrà – con espressa dichiarazione - dispensare il professionista delegato dai relativi adempimenti.

6. L'aggiudicatario, ove in possesso dei requisiti di legge, potrà usufruire delle agevolazioni sulle imposte per la prima casa previa formale comunicazione scritta. E' possibile corrispondere il prezzo mediante finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura.

7. L'immobile viene posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore.

8. L'acquirente dell'immobile, facente parte di un condominio, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., resta obbligato, solidalmente con il precedente proprietario, al pagamento degli oneri condominiali relativi all'anno in corso ed a quello precedente.

9. La vendita è effettuata nell'ambito di un giudizio di divisione giudiziale per cui non è presente la figura del custode giudiziario autorizzato a far visitare l'immobile e/o ad eseguire le ulteriori attività legate alla custodia giudiziaria.

PUBBLICITA' ED INFORMAZIONI

Oltre alla pubblicità prevista per legge, il presente avviso sarà pubblicato ai sensi dell'art. 490 c.p.c.:

- sul Portale delle Vendite Pubbliche istituito dal Ministero di Giustizia;
- per estratto sul quotidiano **"Il Corriere del Mezzogiorno"** almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- sul sito internet www.astegiudiziarie.it, almeno quarantacinque giorni prima del termine

fissato per la presentazione delle offerte nonché sul sito web del Tribunale di Napoli www.tribunalenapoli.it;

– invio a cura di astegiudiziarie, almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto, di n. 100 missive pubblicitarie nella cassetta postale dei condomini del fabbricato in cui si colloca l'immobile oggetto di vendita nonché dei fabbricati confinanti.

Per ogni informazione rivolgersi al professionista delegato (081/5801274 - 3358360365) ed in particolare tutte le attività che, a norma degli artt. 571 e ss. c.p.c devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice, o dal cancelliere o dal Giudice, sono eseguite dal Professionista delegato presso il suo studio o presso il luogo indicato nel presente avviso, sotto la sua responsabilità.

Napoli, 28.01.2026

Il professionista delegato

Avv. Marcello de Giorgio